

STATUTO

CAPO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - GUIDONE SOCIALE DEL CIRCOLO

DELLA VELA MESTRE

Art. 1 - E' costituita l'associazione Sportiva Dilettantistica denominata "CIRCOLO DELLA VELA MESTRE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", con denominazione abbreviata CDVM Asd.

L'associazione dilettantistica ha sede nel Comune di Venezia ed è retta dal presente statuto.

Art. 2 - L'associazione sportiva dilettantistica non ha scopo di lucro e opera nell'ambito territoriale della regione del Veneto; essa ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione dell'attività sportiva dilettantistica della navigazione da diporto a vela in tutte le sue forme.

L'associazione nello svolgimento della propria attività infonde interesse e passione per la vita marina e la natura e persegue l'educazione fisica e morale dei giovani.

L'Associazione:

a) persegue finalità sportive dilettantistiche e amatoriali, didattiche, ricreative compresa la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e ciò mediante la gestione di ogni forma di

attività fisica agonistica e ricreativa;

b) promuove lo sviluppo, la diffusione e l'organizzazione dello sport della Vela, e ciò al fine di recuperare e valorizzare la necessaria interazione tra uomo e natura;

c) promuove e supporta l'esercizio agonistico della suddetta disciplina, sia mediante il sostegno di singoli atleti, sia con l'allestimento di squadre sportive, onde consentire, provvedendo agli opportuni finanziamenti, la partecipazione a campionati, gare, regate, concorsi, manifestazioni ed iniziative, nazionali ed internazionali, nell'ottica dello sviluppo nell'individuo di doti quali tenacia, resistenza e capacità di rispettare così il compagno di squadra come l'avversario.

Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, l'associazione potrà svolgere ogni attività accessoria e complementare (nel rispetto dell'art. 9 D.Lgs. n. 36/2021 ed eventuali successive modifiche) e quindi a titolo esemplificativo potrà:

- compiere prevalentemente a favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate allo sport della vela e del mare;
- promuovere e praticare nella propria sede attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un luogo di ristoro;

- contrarre mutui, prestiti per l'acquisto di attrezzature e immobili strumentali;

- stipulare contratti di sponsorizzazione e di pubblicità.

L'associazione è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro e l'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, prevedendo l'elettività della cariche sociali e l'obbligatorietà della redazione di rendiconti economico-finanziari con le modalità contenute nel presente statuto e comunque previste da disposizioni legislative regolamentari.

Art. 3 - L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi a più Federazioni o agli organismi aderenti al CONI o ad Enti di promozione riconosciuti, alle leghe sportive e simili, sia nazionali che internazionali.

Art. 4 - Il guidone sociale è di forma triangolare e di colore bianco con croce blu con leone di S. Marco in blu. E' obbligatorio per tutte le imbarcazioni di proprietà dei soci e del CDVM Asd.

CAPO II

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE - SOCI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 5 - L'associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con le modalità di cui al successivo art. 23.

I soci in numero illimitato compongono la associazione e sono distinti nelle seguenti categorie:

- **Soci fondatori**, sono coloro che hanno promosso la costituzione del CDVM Asd;

- **Soci ordinari**, sono coloro che partecipano alle attività organizzate dal CDVM Asd e sono in regola con il pagamento delle quote sociali;

- **Soci sostenitori**, sono coloro i quali, contribuiscono all'attività sportiva svolta dal CDVM Asd e sostengono i suoi scopi istituzionali, versando spontaneamente una quota individuata dall'Assemblea;

- **Soci onorari**, (Persone fisiche o Enti) sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per alte o speciali benemeritenze acquisite nei riguardi del CDVM Asd o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva il socio dal pagamento della quota annuale. Il Consiglio Direttivo può, nei casi ritenga di onorare in particolar modo un socio per le benemeritenze acquisite verso l'associazione, proporlo alla carica di Presidente onorario;

- **Soci cadetti/juniores** sono i soci ordinari così come definiti dalla FIV;

- **Soci allievi**, sono i giovani che non hanno raggiunto la maggiore età; i soci allievi non hanno diritto di voto ma possono partecipare alle assemblee;

- **Soci familiari**, sono i familiari di primo grado o conviventi di soci ordinari.

Le domande di ammissione all'associazione devono essere

presentate al Consiglio Direttivo su apposito modulo.

Sono ammessi ad assumere la qualifica di soci coloro che ottengono il parere favorevole del Consiglio Direttivo, che su tale argomento delibera a maggioranza semplice dei presenti. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta. La qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il rifiuto della richiesta di ammissione a socio deve essere motivata.

La qualifica di socio può essere attribuita provvisoriamente da altro organo della associazione (tesoriere, segretario, direttore sportivo, ecc.) salva la ratifica da parte del Consiglio Direttivo al primo Consiglio successivo. In caso di mancata ratifica, dovranno essere restituite all'iscritto le quote da esso eventualmente già versate.

In caso di domanda presentata da un minorenne, la stessa dovrà essere firmata anche dall'esercente la patria potestà.

Le quote associative non possono essere trasferite a terzi.

La qualifica di socio non è temporanea e perdura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

a) per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;

b) per decadenza, che consegue al ritardo nel pagamento della quota associativa per un tempo superiore a quello

fissato dal Consiglio Direttivo;

c) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni che abbiano recato o possano recare grave pregiudizio al buon nome del "CDVM" o al perseguimento del fine sociale. In tal caso la radiazione va ratificata dall'assemblea, sentito l'escluso.

La procedura di radiazione del socio e le eventuali sanzioni ai soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

CAPO III

ASSEMBLEA ORDINARIA -ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 6 - L'assemblea dei soci rappresenta il supremo organo dell'associazione; essa può essere ordinaria o straordinaria e ad essa spettano tutti i poteri deliberativi.

Art. 7 - L'assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la discussione e la deliberazione sui seguenti argomenti:

a) relazione del Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria e sul perseguimento delle finalità

dell'associazione;

b) bilancio preventivo dell'anno in corso;

c) quota annuale associativa nonché contributi sociali per i ricoveri e gli ormeggi proposti dal Consiglio Direttivo;

d) proclamazione di eventuali soci onorari;

e) argomenti proposti da almeno un decimo dei soci prima dei termini previsti per la convocazione dell'assemblea;

f) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;

g) regolamento interno generale e regolamenti dei singoli servizi.

L'assemblea ordinaria si riunisce entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno trascorso.

L'assemblea ordinaria, oltre all'espletamento di quanto sopra previsto, dovrà provvedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 8 - L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo che tuttavia è tenuto ad indirla entro il termine massimo di un mese dalla richiesta di almeno un decimo dei soci.

Art. 9 - L'Assemblea Straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto Sociale;

b) sulla trasformazione della associazione ed altresì sulla fusione o sulla incorporazione in o di altre associazioni,

società o enti;

c) su ogni e qualsiasi oggetto eccedente i limiti dell'ordinaria amministrazione.

Art. 10 - L'avviso di convocazione delle assemblee, completo dell'ordine del giorno, deve essere affisso all'albo sociale ed inviato ai soci per posta ordinaria, o elettronica, o fax, o telegramma o raccomandata (anche a mano) almeno quindici giorni prima della data stabilita. Nell'avviso di convocazione deve essere fissata la data, l'ora e il luogo anche della seconda convocazione che dovrà essere prevista non prima delle ventiquattro ore. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione specifica dei singoli argomenti e non deve recare voci generiche come ad esempio "varie", "eventuali" od altre espressioni indeterminate.

Tutti i documenti che verranno presentati all'assemblea per la votazione dovranno essere tenuti in segreteria a disposizione dei soci almeno otto giorni prima della data fissata.

Nella settimana che precede l'assemblea i membri del Consiglio Direttivo saranno tenuti a fornire ai Soci tutti i chiarimenti richiesti sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni delle assemblee, così come il rendiconto economico finanziario, devono essere esposti presso la sede legale nei quindici giorni successivi alla relativa riunione di approvazione.

Art. 11 - Il Presidente dell'Associazione o in sua assenza

il Vice-Presidente e nel caso di assenza anche di questi, il consigliere presente con maggiore anzianità associativa, dichiara aperta l'assemblea all'ora fissata nell'avviso di convocazione e dopo un quarto d'ora pronuncia la validità o meno dell'assemblea e se essa non è validamente costituita dichiara di doversi procedere alla seconda convocazione.

Prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno, l'assemblea procede alla nomina del Segretario e dei due Scrutatori. Nessuna di tali persone deve rivestire cariche sociali.

Il Presidente dell'Assemblea:

a) controlla la validità della costituzione dell'assemblea e si assicura che le norme statutarie siano state rispettate; in difetto, e sentiti i soci presenti, procede ad una nuova convocazione;

b) dirige le discussioni;

c) disciplina la votazione e sigla le schede predisposte per la votazione;

d) firma, unitamente al segretario e agli scrutatori, il verbale dell'assemblea.

Art. 12 - La votazione in assemblea può avvenire per alzata di mano o per voto nominale palese o per voto segreto.

Le schede predisposte per l'elezione del Consiglio direttivo non devono contenere indicazioni di candidati; il votante,

su tali schede, può esprimere un massimo di designazioni pari al numero dei componenti del Consiglio.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

La votazione dovrà avvenire con scheda segreta oppure con appello nominale, per i casi ritenuti di particolare importanza ed interesse per la vita del Sodalizio od ove venga richiesto da almeno il 5% (cinque per cento) dei soci presenti all'assemblea. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Non hanno diritto al voto i soci non in regola con le quote associative o con pendenze relative all'anno sociale in esame.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci, e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti i 2/3 dei soci con diritto al voto e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero di soci, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto.

CAPO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è composto dai soci che hanno raccolto il maggior numero di voti in assemblea. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo viene fissato dall'Assemblea Ordinaria e non deve essere inferiore a sette né superiore a quindici. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e i consiglieri sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che siano maggiorenni.

E' fatto divieto ai consiglieri ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della

medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, entro 15 (quindici) giorni dalla sua elezione:

- a) il Presidente il quale è il legale rappresentante dell'Associazione. La sua firma come tale impegna l'Associazione verso terzi;
- b) un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente; la firma del Vice-Presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza od impedimento del Presidente;
- c) un Segretario;
- d) un Tesoriere;
- e) un Direttore al cantiere o alla darsena;
- f) un Direttore sportivo.

Art. 15 - Le dimissioni dei Consiglieri devono esse date per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Qualora risultassero dimissionari 1/3 (un terzo) dei Consiglieri il Consiglio Direttivo è tenuto a dimettersi ed a convocare l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Negli altri casi di vacanza verranno chiamati a far parte del Consiglio Direttivo, nell'ordine, i soci non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima assemblea, e in mancanza di questi un socio eletto all'unanimità dai consiglieri in carica: in tale ultimo caso

la reintegrazione va ratificata dall'assemblea ordinaria alla prossima riunione.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente convocato quando siano presenti il Presidente od il Vice-Presidente e la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti, fatte salve le eccezioni previste dal presente statuto. Nel caso di parità decide il voto del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo compie gli atti necessari:

- * per l'attuazione degli obiettivi previsti nel bilancio preventivo;
- * per il conseguimento degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione approvati dall'assemblea ordinaria;
- * per predisporre il rendiconto economico e finanziario.

Per le delibere relative a:

- a) ammissione dei soci;

b) provvedimenti disciplinari;

c) emanazione norme dei regolamenti interni;

d) stipulazione di contratti onerosi;

è necessaria la presenza del Presidente o del Vice-Presidente e di un numero tale di Consiglieri di modo che il consiglio sia costituito da un numero di Consiglieri pari almeno alla maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera con la maggioranza dei presenti.

CAPO V

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 - L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 20 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative dei soci;

b) contributi volontari dei soci;

c) tutti gli introiti che possono provenire all'Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;

d) da eventuali rendite patrimoniali;

e) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo iniziale di dotazione;

- residui attivi della gestione;

- da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, anche in seguito a successioni, lasciti e donazioni;

- dai trofei vinti dall'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'associazione.

CAPO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 21 - I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno decise da un arbitro unico nominato dal Presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Vela della regione nel cui ambito ha sede l'associazione, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato verrà stabilita dall'arbitro nominato nell'ambito della provincia in cui ha sede l'associazione.

CAPO VII

COMMISSIONI

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo può avvalersi della

collaborazione dei soci con particolare esperienza nei vari settori di attività chiamandoli a far parte di apposite Commissioni. I componenti le commissioni non hanno diritto a compenso alcuno.

La Commissioni sono coordinate da uno dei Consiglieri e della loro attività rispondono direttamente al Consiglio Direttivo.

CAPO VIII

SCIoglimento

Art. 23 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci sia in prima sia in seconda convocazione.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, che verrà attuata a mezzo di un liquidatore o da un Comitato di liquidazione nominati nel rispetto dell'art. 11 Disposizioni di Attuazione Transitoria del Codice Civile (o eventuali successive modifiche) il patrimonio residuo sarà destinato allo sport velico e come tale devoluto agli organi della F.I.V. od in subordine ad altre associazioni aventi fini di pubblica utilità come sarà indicato dagli Uffici competenti.

CAPO IX

REGOLAMENTO DELLO STATUTO

Art. 24 - Le norme di attuazione del presente Statuto saranno contemplate in apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e che sarà sottoposto all'approvazione

dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Il Regolamento potrà essere modificato, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria e su iniziativa del Consiglio direttivo, ogni volta che quest'ultimo ne ravvisi l'opportunità.

Anche il regolamento sarà ispirato da principi di uguaglianza, di solidarietà

Con l'iscrizione all'Associazione tutti i soci si impegnano al rispetto del Regolamento.

Il Regolamento e lo Statuto dovranno essere a disposizione dei Soci presso la Sede Sociale.

Art. 25 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e della Federazione Italiana Vela e altre Federazioni a cui l'Associazione è affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

F.to Moretto Giancarlo

F.to Dalla Valle Albano notaio (L.S.)

Copia perfettamente conforme al suo originale in atti miei
che si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti / peop
Mestre, li 25 Ottobre 2022

